AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'XXXXXXXXXXXXX

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE FASCICOLO RISERVATO ALUNNO**

Il/la sottoscritto/a GENITORE (*o tutore legale*) dell’alunno/a

, nato a il

 iscritto fino alla data presso la Scuola di questo Istituto

*Primaria/Secondaria*

Classe Sezione Plesso

*OPPURE*

 licenziato presso la Scuola Secondaria di primo grado di questo Istituto nell’a.s.

Classe Sezione

# AUTORIZZA

l’XXXXXXXXXX a trasmettere i dati e le pratiche contenute nel fascicolo riservato relative al suddetto alunno alla scuola (*specificare per esteso denominazione e indirizzo, oppure codice meccanografico*)

su richiesta della medesima.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

# DICHIARA

di sottoscrivere il presente consenso in accordo con l’altro genitore del minore, nell'osservanza delle norme del codice

civile in materia di responsabilità genitoriale[**1**.](#_bookmark0)

|  |  |
| --- | --- |
| XXXXXXXXXX (XX), | Firma del genitore o del tutore legale del minore |

**Art. 316 co. 1** Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

**Art. 337- ter co. 3** Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

**Art. 337-quater co. 3** Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse .